

Publicato il 29/07/2024

N. 01600/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00460/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 460 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla L.P.G. Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG A02E24C3DB, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Brancaccio, Alberto La Gloria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Brancaccio in Salerno, l.go Dogana Regia 15

contro

Comune di Casal Velino, Unione dei Comuni Velini, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Co.Ge.A. Impresit s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Ylenia Di Biase, Alfonso Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Sopron Engineering s.r.l., Itec Engineering s.r.l., non costituite in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO

- a) della determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica - Lavori Pubblici del Comune di Casal Velino (SA) n. 117 del 15.2.2024 (n. settoriale 36), comunicata a mezzo P.E.C. in data 19.2.2024, con la quale, previa approvazione della proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara n. 4 del 23.1.2024, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura di appalto integrato ex art. 44 D.Lgs. n. 36/2023 "per l'affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in merito al progetto PAC COMPLEMENTARE AL P.O.N. "INFRASTRUTTURE E RETI" 2014-2020 - Parkway Alento (2° stralcio). Interventi di tutela, valorizzazione e promozione della fruizione sostenibile del patrimonio naturale del SIC Alento (IT8050012) - 3° Lotto (Porta di Vallo Scalo)" (CIG A02E24C3DB) in favore dell'operatore economico "CO.GE.A. Impresit s.r.l." per un importo complessivo pari ad euro 4.461.467,42 oltre IVA;
- b) della comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto ex art. 90, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, a firma del R.U.P., trasmessa a mezzo P.E.C. alla società ricorrente in data 19.2.2024;
- c) del verbale di gara n. 1 dell'11.1.2024, seduta pubblica telematica, nell'ambito della quale il R.U.P. ha preso atto dell'avvenuta presentazione di due offerte e, previa verifica delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, ha ammesso entrambe le imprese concorrenti alla fase successiva di gara;
- d) del verbale di gara n. 2 del 18.1.2024, seduta pubblica telematica, nell'ambito della quale la Commissione Giudicatrice ha proceduto all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta tecnica dei due concorrenti in gara;
- e) del verbale di gara n. 3 del 18.1.2024, seduta riservata telematica, nell'ambito della quale la Commissione Giudicatrice ha proceduto alla valutazione dell'offerta tecnica dei due concorrenti in gara, attribuendovi i relativi punteggi;
- f) del verbale di gara n. 4 del 23.1.2024, seduta pubblica telematica, nell'ambito della quale la Commissione Giudicatrice ha proceduto alla lettura

dei punteggi già attribuiti alle offerte tecniche nel corso della precedente seduta riservata, ha proceduto all'apertura della busta contenente le offerte economiche e temporali dei due concorrenti in gara, attribuendovi i relativi punteggi, ha redatto la seguente graduatoria (che ha visto al 1° posto la società "CO.GE.A. Impresit s.r.l." con 82,866 punti e al 2° posto la società "L.P.G. Costruzioni s.r.l." con punti 70,025 punti) e, all'esito, ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'impresa "CO.GE.A. Impresit s.r.l."; g) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

nonché, per la declaratoria del diritto della società ricorrente a conseguire l'aggiudicazione dell'appalto;

nonché, ancora, per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove lo stesso sia stipulato nelle more della trattazione del presente gravame e per la declaratoria del diritto della società ricorrente al subentro nel contratto, come espressamente si richiede ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.;

in ogni caso, solo in via subordinata e salvo gravame, per la declaratoria del diritto della società ricorrente al risarcimento del danno per equivalente monetario ai sensi dell'art. 124, comma 1, c.p.a.;

PER QUANTO RIGUARDA I PRIMI MOTIVI AGGIUNTI

1) della determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica - Lavori Pubblici del Comune di Casal Velino (SA) n. 254 del 25.3.2024 (n. settoriale 86), comunicata a mezzo P.E.C. in pari data con nota prot. n. 4141 del 25.3.2024, con la quale, al fine di svolgere tutte le verifiche richiamate in premessa, è stata sospesa in via cautelativa e temporanea, per un periodo non superiore a 45 giorni, ai sensi dell'art. 21 quater 7.8.1990 n. 241, l'efficacia della precedente determinazione n. 117 del 15.2.2024 (n. settoriale 36) che aveva disposto l'aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura di appalto integrato ex art. 44 D.Lgs. n. 36/2023 "per l'affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in merito al progetto PAC COMPLEMENTARE AL P.O.N. "INFRASTRUTTURE E RETI" 2014-2020 - Parkway Alento (2° stralcio). Interventi di tutela, valorizzazione e

promozione della fruizione sostenibile del patrimonio naturale del SIC Alento (IT8050012) - 3° Lotto (Porta di Vallo Scalo)” (CIG A02E24C3DB) in favore dell’operatore economico “CO.GE.A. Impresit s.r.l.” per un importo complessivo pari ad euro 4.461.467,42 oltre IVA;

2) della nota del Responsabile Unico del Progetto prot. n. 4146 del 25.3.2024, con la quale si è chiesto allo stesso operatore economico di trasmettere i certificati comprovanti l’effettivo possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale dei tecnici progettisti indicati in fase di gara;

3) della nota del Responsabile Unico del Progetto prot. n. 4543 del 4.4.2024, con la quale è stata trasmessa la richiesta di conferma dei requisiti di capacità tecnica e professionale relativi ai servizi di progettazione ivi elencati;

4) ove e per quanto occorra e se lesiva, della nota del Responsabile Unico del Progetto prot. n. 4561 del 4.4.2024, con la quale sono state inviate all’operatore economico la certificazione del Tribunale di Lagonegro relativa al Sig. Giuseppe Violi e le richieste già inoltrate agli Enti competenti per la conferma della capacità tecnica e professionale dei progettisti; 5) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

PER QUANTO RIGUARDA I SECONDI MOTIVI AGGIUNTI

- della determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica - Lavori Pubblici del Comune di Casal Velino (SA) n. 388 del 7.5.2024 (n. settoriale 9), comunicata a mezzo P.E.C. in pari data con nota prot. n. 5916/24 del 7.5.2024, con la quale è stata revocata la sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva disposta con determina n. 254 del 25.3.2024 e, per l’effetto, è stata confermata in ogni sua parte la determina n. 117 del 15.2.2024 avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura di appalto integrato ex art. 44 D.Lgs. n. 36/2023 “per l’affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in merito al progetto PAC COMPLEMENTARE AL P.O.N. “INFRASTRUTTURE E RETI” 2014-2020 - Parkway Alento (2° stralcio). Interventi di tutela, valorizzazione e promozione della fruizione sostenibile del patrimonio

naturale del SIC Alento (IT8050012) - 3° Lotto (Porta di Vallo Scalo)” (CIG A02E24C3DB) in favore dell’operatore economico “CO.GE.A. Impresit s.r.l.” per un importo complessivo pari ad euro 4.461.467,42 oltre IVA;

- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

PER QUANTO RIGUARDA I TERZI MOTIVI AGGIUNTI

- della determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica - Lavori Pubblici del Comune di Casal Velino (SA) n. 388 del 7.5.2024 (n. settoriale 9), comunicata a mezzo P.E.C. in pari data con nota prot. n. 5916/24 del 7.5.2024, con la quale è stata revocata la sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva disposta con determina n. 254 del 25.3.2024 e, per l’effetto, è stata confermata in ogni sua parte la determina n. 117 del 15.2.2024 avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura di appalto integrato ex art. 44 D.Lgs. n. 36/2023 “per l’affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in merito al progetto PAC COMPLEMENTARE AL P.O.N. “INFRASTRUTTURE E RETI” 2014-2020 - Parkway Alento (2° stralcio). Interventi di tutela, valorizzazione e promozione della fruizione sostenibile del patrimonio naturale del SIC Alento (IT8050012) - 3° Lotto (Porta di Vallo Scalo)” (CIG A02E24C3DB) in favore dell’operatore economico “CO.GE.A. Impresit s.r.l.” per un importo complessivo pari ad euro 4.461.467,42 oltre IVA;

- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Co.Ge.A. Impresit;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2024 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 19 marzo 2024 e depositato il 25 marzo 2024, la ricorrente impugna il provvedimento di aggiudicazione (del 15 febbraio 2024, comunicato il 19 febbraio 2024) della procedura negoziata “per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativi al progetto PAC complementare al P.O.N. Infrastrutture e reti 2014 - 2020 - Parkway Alento (2° stralcio). Interventi di tutela, valorizzazione e promozione della fruizione sostenibile del patrimonio naturale del SIC Alento (IT8050012) - 3° Lotto (Porta di Vallo Scalo)”, di importo complessivo pari a euro 4.762.017,31, oltre IVA.

A tale procedura, da aggiudicare sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, hanno partecipato due imprese ovvero la ricorrente e la controinteressata; la procedura è stata aggiudicata alla controinteressata con un punteggio di 82,886 punti contro i 70,025 punti della ricorrente.

2. La ricorrente deduce:

- la mancata indicazione, nell’ambito della dichiarazione di partecipazione, del DGUE e della specifica dichiarazione sostitutiva presentata, del nominativo del revisore legale, risultante dal certificato rilasciato dalla CCIAA (nomina avvenuta il 16 giugno 2023 e iscritta il 13 luglio 2023), con conseguente violazione del punto 15.1 del disciplinare di gara nonché degli artt. 94, 95 e 98, comma 3, lett. b, e comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, in quanto la falsità delle dichiarazioni rese avrebbe dovuto condurre all’esclusione del concorrente dalla procedura;

- la violazione del punto 6.3.2 e degli artt. 66 e 100 del d.lgs. n. 36/2023 in quanto dal provvedimento di aggiudicazione e dalla documentazione acquisita in occasione dell’accesso non risulta che il costituendo RTP indicato ai fini dell’attività di progettazione abbia comprovato il possesso dei requisiti speciali riferiti alla predetta attività.

3. Come memoria depositata l’8 aprile 2024, la ricorrente fa presente che, con determina n. 254 del 25 marzo 2024, l’Amministrazione ha sospeso gli effetti dell’aggiudicazione già adottata al fine di effettuare i controlli sul revisore

contabile e acquisire la comprova dei requisiti speciali dichiarati dal RTP indicato.

4. Si è costituita la controinteressata eccependo l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della *lex specialis* nella parte in cui non prevede l'esclusione del concorrente in caso di mancata indicazione del revisore legale e di mancata esecuzione delle verifiche sui requisiti speciali in capo ai progettisti, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto l'eventuale accoglimento dei motivi di ricorso non può determinare l'esclusione dell'aggiudicatario, ben potendo la dichiarazione omessa essere oggetto di soccorso istruttorio procedimentale e processuale e i progettisti indicati essere oggetto di sostituzione. Argomenta inoltre per l'infondatezza del ricorso.

5. Con motivi aggiunti notificati il 24 aprile 2024 e depositati il 29 aprile 2024, la ricorrente impugna il provvedimento con cui l'Amministrazione ha sospeso gli effetti dell'aggiudicazione già disposta, provvedendo ad acquisire il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del revisore contabile e a richiedere la comprova dei requisiti speciali relativi ai progettisti.

6. La ricorrente deduce che, con il provvedimento adottato, l'Amministrazione ha riconosciuto la fondatezza di entrambi i motivi di ricorso, cosicché avrebbe dovuto provvedere all'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione, avendo invece disposto la regolarizzazione ex post della posizione del concorrente, avvantaggiandolo.

Risulterebbe violato l'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, che non ammette tale forma di soccorso istruttorio che incide sulla regolarità del confronto competitivo, considerato altresì che l'Amministrazione è intervenuta non nel corso della procedura di gara ma a gara ormai conclusa.

Nella verifica dei requisiti dichiarati dai progettisti, l'Amministrazione non avrebbe potuto sostituirsi al concorrente che non ha offerto la prova del possesso di tali requisiti in sede di gara né eseguire tale verifica dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

L'Amministrazione non avrebbe potuto, poi, sanare il vizio dell'aggiudicazione derivante dalla falsa dichiarazione resa in merito al revisore legale mediante l'acquisizione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, considerato anche che tali documenti sono riferiti solo ad alcune delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 98 del d.lgs. n. 36/2023, non essendo comunque riferibili alla causa di esclusione automatica di cui all'art. 94, comma 2, né a quelle di cui all'art. 98, comma 3, lett. b, g, h, del d.lgs. n. 36/2023.

Si rileva inoltre la violazione dell'art. 21 *quater* della legge n. 241/1990 in quanto l'inammissibile regolarizzazione della posizione della aggiudicataria non può integrare le gravi ragioni previste dalla citata disposizione.

Si rileva inoltre illegittimità derivata del provvedimento per gli stessi motivi esposti nel ricorso introduttivo.

7. In relazione a tali motivi aggiunti si è costituita la controinteressata ribadendo le eccezioni già formulate e chiedendo il rigetto del ricorso.

8. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato l'11 maggio 2024 e depositato il 13 maggio 2024, la ricorrente impugna la determina del 7 maggio 2024 con cui l'Amministrazione ha accertato l'insussistenza di cause di esclusione in capo alla controinteressata, rilevando che le verifiche effettuate non hanno accertato l'assenza di tutte le possibili cause di esclusione automatiche e non automatiche a carico dell'operatore economico né "sanato":

- la falsa dichiarazione resa al concorrente circa la composizione dell'organo sociale, non sanabile ai sensi del punto 14 del disciplinare di gara;
- la causa di esclusione automatica di cui all'art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, relativa alle cause di decadenza, sospensione e divieto ivi previste in relazione ai soggetti indicati dal successivo comma 3;
- le cause di esclusione non automatica di cui all'art. 98, comma 3, lettera b), g), h), del d.lgs. n. 36/2023.

Si evidenzia inoltre che l'attività posta in essere dall'Amministrazione non è riconducibile alla previsione di cui all'articolo 101 del d.lgs. n. 36/2023, anche considerato che la *lex specialis* ha ritenuto non sanabili, neppure in sede di soccorso istruttorio, le false dichiarazioni.

Vengono inoltre ribaditi i motivi già rappresentati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti.

9. Si è costituita la controinteressata, ribadendo le proprie argomentazioni ed evidenziando di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, non sussistendo nei propri confronti alcun motivo di esclusione né alcuna violazione rilevante. Si produce altresì dichiarazione resa dal più volte citato revisore contabile, relativa alla insussistenza di cause di esclusione.

10. Con ordinanza n. 176/2024 di questo Tribunale è stata respinta la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo e con i primi e i secondi motivi aggiunti.

11. Con i terzi motivi aggiunti notificati il 30 maggio 2024 e depositati il 1° giugno 2024, la ricorrente impugna la determina del 7 maggio 2024 con cui l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di esclusione previste dall'art. 94 del d.lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti speciali in capo ai progettisti indicati, ha revocato la sospensione dell'efficacia del provvedimento di aggiudicazione e confermato il predetto provvedimento; la ricorrente ribadisce, in sostanza e in estrema sintesi, le censure già formulate e rileva, in più, che dal provvedimento impugnato risulterebbe l'omessa verifica dei requisiti generali in capo al responsabile tecnico dell'impresa.

12. Si è costituita, in relazione anche a tali motivi aggiunti, la controinteressata, ribadendo le eccezioni e le argomentazioni già articolate.

13. Non si è costituita l'Amministrazione.

14. Previo scambio di memorie e di repliche, all'udienza pubblica del 17 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

15. È possibile prescindere dalle eccezioni formulate dalla controinteressata in quanto il ricorso introduttivo e i relativi motivi aggiunti sono infondati.

Il Collegio ribadisce quanto già affermato in sede cautelare.

L'omissione dichiarativa rappresentata dalla ricorrente (relativa alla figura del revisore legale) non può di per sé determinare l'esclusione del concorrente controinteressato.

Infatti, anche a voler includere il revisore legale tra gli esponenti aziendali (in particolare tra i titolari di poteri di controllo) di cui all'art. 94, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, a cui devono essere riferite le cause di esclusione, automatica e non automatica, “a base personale” (e non “aziendale”) e pertanto oggetto dell'obbligo dichiarativo del concorrente, occorre considerare che, alla luce della nuova formulazione del d.lgs. n. 36/2023, l'omessa indicazione del predetto revisore legale non può determinare l'esclusione del concorrente dalla procedura.

Infatti l'art 96, comma 14, del citato decreto prevede che “l'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98”; l'art. 98, comma 5, del medesimo decreto dispone che “le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3”, posto che l'art. 98, comma 3, lettera b, citato è riferito alla comunicazione di informazioni false o fuorvianti ma non alla omessa comunicazione di informazioni.

Il nuovo d.lgs. n. 36/2023 esclude pertanto che all'omissione di informazioni rilevanti segua di per sé l'espulsione del concorrente dalla procedura.

Nel caso di specie, alla controinteressata non è imputabile alcuna falsità dichiarativa ma al più una omissione dichiarativa riferita alla figura del revisore legale, con la conseguenza che in nessun caso tale violazione avrebbe potuto determinarne l'esclusione.

A ciò occorre aggiungere che la ricorrente non imputa al citato revisore legale alcuna specifica causa di esclusione tra quelle previste dagli artt. 94, 95 e 98 del medesimo decreto.

Peraltro lo stesso revisore legale ha reso all'Amministrazione specifica dichiarazione riferita a tutte le cause di esclusione previste dal nuovo decreto e la medesima Amministrazione ha potuto pertanto provvedere all'effettuazione dei relativi controlli, da cui nulla è emerso.

Non può trascurarsi, inoltre, che la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali da parte del revisore legale non si può dire del tutto omessa, in quanto, sebbene il nominativo in questione non sia riportato nell'ambito del DGUE, le dichiarazioni in questo contenute e relative alla insussistenza di cause di esclusione sono state rese in modo onnicomprensivo con riferimento a tutti gli organi dotati di poteri di vigilanza e di controllo.

A seguito del ricorso, poi, l'Amministrazione ha provveduto anche a completare le verifiche sul possesso dei requisiti speciali di partecipazione da parte dei progettisti indicati; i citati progettisti sono risultati in possesso dei requisiti prescritti e la stessa ricorrente non contesta tale esito.

La mancata produzione, già al momento della partecipazione, dei documenti di comprova dei requisiti tecnico-professionali del RTP indicato non assume rilievo, in quanto ben poteva costituire oggetto di soccorso istruttorio, considerato che tali documenti sono riferiti a requisiti di cui non si contesta l'omessa dichiarazione in sede di partecipazione; l'art. 101, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 36/2023 prevede infatti il soccorso istruttorio ai fini dell'integrazione della documentazione già trasmessa unitamente alla domanda di partecipazione o al DGUE, senza particolari limiti. Peraltro, il punto 23 della lettera di invito prevedeva lo svolgimento delle attività di comprova solo a conclusione della procedura e a seguito della individuazione della miglior offerta, con la conseguenza che la mancata produzione della documentazione di comprova all'atto della partecipazione non ha violato la *par condicio* tra i concorrenti

L'Amministrazione ha quindi provveduto a completare le verifiche e ad accertare in modo più compiuto il possesso dei requisiti, dando atto, con il provvedimento da ultimo impugnato, dell'assenza di cause di esclusione automatica e non automatica in capo alla controinteressata (avendo già verificato con il primo provvedimento l'iscrizione della stessa nella *white list* della Prefettura di Salerno) e del pieno possesso dei requisiti di capacità tecnico – professionale da parte del RTP indicato.

Con riferimento invece al fatto la Stazione appaltante ha provveduto alle predette verifiche soltanto dopo l'aggiudicazione e alle altre censure formulate, occorre rilevare che, da un lato, la ricorrente non lamenta il mancato possesso di requisiti generali o speciali da parte della controinteressata o del RTP indicato e, dall'altro, che il vizio lamentato attiene semplicemente alla articolazione del procedimento.

A tal proposito soccorre la previsione dell'art. 21 *octies*, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990. Nel caso di specie si configura infatti un vizio procedimentale che non incide sul contenuto sostanziale del provvedimento; anche a voler disporre l'annullamento dell'aggiudicazione per tale vizio, nel riesercizio del potere l'Amministrazione non potrebbe non adottare un provvedimento avente il medesimo contenuto.

Infatti, si ribadisce, la ricorrente non rappresenta né la sussistenza di cause di esclusione specifiche né il mancato possesso di requisiti generali o speciali di partecipazione, in grado di determinare l'esclusione del concorrente e di consentire l'adozione dell'aggiudicazione confronti un soggetto diverso.

16. In conclusione, il ricorso e i relativi motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con riferimento alla controinteressata.

È possibile disporre la compensazione delle spese di lite nei confronti dell'Amministrazione in ragione della mancata costituzione in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Spese compensate nei confronti dell'Amministrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Anna Saporito, Primo Referendario

Raffaele Esposito, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Esposito

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO